

Rapporto

numero

8037 R1

data

7 giugno 2022

competenza

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

(Rapporto rinviato in Commissione – GC 20.06.2023 – trattanda 22)

**della Commissione Costituzione e leggi
sull'iniziativa parlamentare 31 maggio 2021 presentata nella forma
elaborata da Claudio Franscella e cofirmatari "Modifica della Legge
sull'esercizio dei diritti politici: presentazione del certificato di solvibilità
delle esecuzioni con le proposte di candidatura per le elezioni degli
Esecutivi cantonale e comunali"**

(vedi messaggio 18 agosto 2021 n. 8037)

1. L'ATTO PARLAMENTARE

L'iniziativa parlamentare elaborata di Claudio Franscella, firmata da 21 deputati e deputate, chiede la seguente modifica (evidenziata in grassetto) della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018:

art. 47 cpv. 3 (terzo comma)

- l'estratto cantonale delle esecuzioni di ogni candidato e delle persone giuridiche in cui ogni candidato ha mansioni dirigenziali, nell'elezione del Consiglio di Stato e del Municipio. Il regolamento disciplina i particolari.

art. 56 cpv. 1 (seconda frase)

la proposta di completazione deve essere depositata con la dichiarazione di accettazione e, nei casi previsti dalla legge, dell'estratto del casellario giudiziale e l'estratto cantonale delle esecuzioni.

art. 66 cpv. 1

Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il suo nome è stralciato. Entro il momento in cui le liste diventano definitive, i tre quinti dei proponenti o il rappresentante della lista possono presentare un candidato sostituto, con la dichiarazione di accettazione e, quando prescritto, l'estratto del casellario giudiziale e l'estratto cantonale delle esecuzioni; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate.

Tra le motivazioni si legge: «soprattutto negli Esecutivi si adottano decisioni importanti per l'intera collettività anche in ambiti molto delicati quali quello finanziario. Si pensi, ad esempio, alle competenze in ambito di esazione delle imposte, alle procedure in via esecutiva contro i morosi, all'incasso dei crediti, al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all'impiego di capitali, all'accensione e al rinnovo di prestiti secondo i bisogni di liquidità del Cantone o del Comune o alle proposte di richiesta di credito per svariati milioni di franchi per infrastrutture, ecc. È quindi legittimo che i cittadini votanti si sentano in dovere di esigere che un politico con potere esecutivo sappia in primo luogo amministrare sé stesso, prima ancora di dover decidere per la collettività»

2. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, con il suo messaggio n. 8037 del 18 agosto 2021, raccomanda di respingere l'iniziativa.

Tra i motivi risalta in particolare la possibilità di essere confrontati con precetti esecutivi infondati. È vero che, come ricorda l'iniziativista, *«grazie alla recente revisione dell'art. 8a LEF (cosiddetta mozione Abate) nell'estratto esecuzioni e fallimenti figurano sostanzialmente solo i debiti e gli attestati di carenza beni effettivi»*. A mente del Consiglio di Stato *«l'articolo 8a LEF non esclude del tutto i precetti infondati perché questi figurano nell'estratto rilasciato dall'Ufficio di esecuzione per almeno tre mesi: il (presunto) debitore può infatti domandare di non comunicare a terzi l'esistenza della procedura esecutiva solo dopo tale termine. Presentata la domanda, poi occorre concedere la possibilità al creditore di dimostrare di aver avviato le procedure per far valere la pretesa, assegnandogli un termine di venti giorni»*. Sarebbe quindi sufficiente far emettere un precetto esecutivo pochi mesi prima della presentazione delle candidature per far apparire nell'estratto un'esecuzione contro la quale il candidato non può (ancora) chiedere provvedimenti.

L'iniziativa sembrerebbe partire dal presupposto che, in presenza di precetti esecutivi, il candidato o la candidata sono insolventi e amministrano male i propri beni. Vi sarebbero però anche altri casi, come i precetti fatti emettere allo scopo di salvaguardare i termini di prescrizione. Nell'estratto delle esecuzioni potrebbero poi emergere aspetti legati alla sfera privata (ad esempio precetti emessi nell'ambito di conflitti familiari, precetti che riguardano prestazioni sanitarie, eccetera).

La raccolta degli estratti delle esecuzioni delle persone giuridiche delle quali ciascun candidato è iscritto nel registro di commercio rappresenterebbe un compito estraneo alle mansioni della Cancelleria dello Stato e delle cancellerie comunali, già impegnate con una serie di verifiche e di controlli formali sui candidati e sulla documentazione depositata, da effettuare in tempi molto brevi.

La pubblicazione nel Foglio ufficiale (elezione del Consiglio di Stato) e all'albo comunale (elezione del municipio) delle informazioni figuranti nell'estratto delle esecuzioni potrebbe inoltre violare la sfera privata dei creditori che non sono coinvolti in nessun modo nella procedura elettorale, oltre a quella dei debitori (e candidati).

Gli incassi per l'emissione degli esitati ammonterebbero a circa 900 franchi nelle elezioni cantonali e circa 10'000 franchi nelle elezioni comunali. Calcolando 17 franchi per ogni estratto: 52 candidature e rispettivamente circa 600. In realtà le candidature ai Municipi potrebbero essere alcune migliaia.

3. I LAVORI COMMISSIONALI

Il relatore ha incontrato l'iniziativista l'11 ottobre 2021 e questo è lo scambio di opinioni avuto in quell'occasione. Per evitare le esecuzioni infondate si potrebbe introdurre un termine di quattro o più mesi (annullando però la possibilità di venire a conoscenza di fatti avvenuti in questo periodo). Per ovviare alle altre critiche del Consiglio di Stato ci si potrebbe limitare ai precetti esecutivi di enti pubblici (che non sarebbero sicuramente malevoli, al di là della loro maggiore portata politica) o agli attestati di carenza beni (che rispecchiano una situazione di fatto e quindi non più contestabile). Considerati gli aspetti burocratici, si potrebbe anche rinunciare alla richiesta di estratti delle persone giuridiche in

cui ogni candidato ha mansioni dirigenziali. Un'alternativa potrebbe essere anche un'autocertificazione.

La Commissione condivide a livello di principio l'opportunità per la cittadinanza di sapere se un candidato o una candidata abbiano debiti, così da sapersi regolare se dare o meno il voto, anche perché magari dovranno poi gestire le finanze pubbliche.

Molti commissari e commissarie sono però scettici, condividendo le censure del Consiglio di Stato sulla pubblicazione dell'estratto delle esecuzioni. In particolare la restrizione ai soli creditori pubblici appare complessa da realizzare e non esclude necessariamente conflitti giustificati. In parallelo con l'obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziale, si potrebbe proporre di presentare la certificazione che non vi sono attestati di carenza beni: nei due casi si tratterebbe di situazioni acquisite che non riguardano procedure in atto. Una soluzione simile è prevista dal Regolamento relativo all'esame di capacità, alla prova attitudinale e al colloquio di verifica della Commissione per l'avvocatura; più precisamente, all'art. 4 "Requisiti (per l'ammissione all'esame di capacità)", cpv. 1, lett. d) ed e) si può leggere:

- d) *che non ha subito condanne penali per fatti incompatibili con la professione di avvocato figuranti a casellario giudiziale;*
- e) *che non è gravato di attestati di carenza di beni.*

Il 10 maggio scorso la Commissione ha sentito in audizione il Consulente giuridico del Consiglio di Stato avv. Francesco Catenazzi e il Caposezione della Sezione di esecuzione e fallimento signor Fernando Piccirilli; ha partecipato anche la Direttrice della Divisione della giustizia signora Frida Andreotti.

Il signor Piccirilli ha precisato che il documento "Estratto del registro delle esecuzioni" è regolato dall'art. 8a della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF); esso contiene le esecuzioni e gli attestati di carenza di beni che figurano nel registro. Non è possibile ottenere un estratto dei soli attestati di carenza di beni e non si può chiedere agli uffici di esecuzione di assumere il compito di produrre estratti con il solo elenco degli attestati di carenza di beni.

Una soluzione sarebbe quella di chiedere alle candidate e ai candidati di produrre un estratto recente del registro delle esecuzioni. Sarebbe poi compito delle cancellerie cantonale (per l'elezione del Consiglio di Stato) e comunali (per le elezioni dei municipi) di pubblicare sul Foglio ufficiale rispettivamente agli albi comunali solo la formulazione riassuntiva, già contenuta nell'estratto stesso, relativa al numero degli attestati di carenza beni presenti e al loro importo totale.

In occasione dell'audizione del 10 maggio è emerso che si tratta di un'attività compatibile con il carico di lavoro che le elezioni pongono alle cancellerie. I dettagli potranno essere chiariti nel Regolamento sull'esercizio dei diritti politici (REDP), anche per quel che riguarda la protezione di dati sensibili che appaiono nell'estratto del registro delle esecuzioni.

Più precisamente, in merito alle proposte concrete di modifica, si è optato per inserire all'art. 47 cpv. 3 LEDP solo la documentazione da presentare (ossia l'estratto del registro delle esecuzioni), riprendendo poi all'art. 52 cpv. 1 LEDP – così da rafforzare la base legale, a maggior ragione visto che si pubblica solo una parte dell'estratto del registro delle esecuzioni – una parte dell'art. 37 cpv. 1 REDP, completandolo con il riferimento agli attestati di carenza di beni. Ovviamente dopo l'eventuale approvazione del Gran Consiglio

delle modifiche proposte con il presente rapporto, il Governo sarà tenuto ad aggiornare il regolamento (art. 26 cpv. 3 e art. 37 REDP).

4. CONCLUSIONI

La Commissione Costituzione e leggi raccomanda di respingere l'iniziativa elaborata in esame e di approvare, quale controprogetto, il Disegno di modifica della LEDP annesso al presente rapporto.

Per la maggioranza della Commissione Costituzione e leggi:

Carlo Lepori, relatore

Buzzini - Censi (con riserva) - Corti - Gendotti -

Ghisolfi - Imelli - Käppeli (con riserva) - Lepori D. -

Passardi (con riserva) - Stephani (con riserva) -

Terraneo (con riserva) - Viscardi (con riserva)

Disegno di

Legge

sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018

modifica del xx 2022

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata "Modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici: presentazione del certificato di solvibilità delle esecuzioni con le proposte di candidatura per le elezioni degli Esecutivi cantonale e comunali" del 31 maggio 2021,
- visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8037 del 18 agosto 2021,
- visto il rapporto di maggioranza della Commissione Costituzione e leggi n. 8037 R1 del 7 giugno 2022,

decreta:

I.

La Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018 è modificata come segue:

Art. 47 cpv. 3

³Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale:

- la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato;
- l'estratto del casellario giudiziale nelle elezioni cantonali ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 e nell'elezione del Municipio; il regolamento disciplina i particolari;
- l'estratto del registro delle esecuzioni nell'elezione del Consiglio di Stato e del Municipio; il regolamento disciplina i particolari.

Art. 52 cpv. 1

¹Le liste e le candidature definitive, i nomi dei proponenti, le eventuali iscrizioni figuranti nell'estratto del casellario giudiziale e il numero e l'importo totale degli attestati di carenza di beni riportati nell'estratto del registro delle esecuzioni, sono pubblicati nel Foglio ufficiale o, nel caso di elezione comunale, all'albo comunale.

Art. 56 cpv. 1

¹Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, i tre quinti dei proponenti della lista hanno la facoltà di completarla fino al numero di seggi che le sono stati attribuiti entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati; la proposta di completazione deve essere depositata con la dichiarazione di accettazione e, nei casi previsti dalla legge, l'estratto del casellario giudiziale e l'estratto del registro delle esecuzioni.

Art. 66 cpv. 1

¹Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il suo nome è stralciato. Entro il momento in cui le liste diventano definitive, i tre quinti dei proponenti o il rappresentante della lista possono presentare un candidato sostituto, con la dichiarazione di accettazione e, quando prescritto, l'estratto del casellario giudiziale e l'estratto del registro delle esecuzioni; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate.

II.

¹La presente modifica di legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.